



# *Prefettura di Firenze*

Area I

*Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale*

---

Firenze, 12 marzo 2024

Alle Associazioni:

- Confcommercio
- Confesercenti
- Confartigianato

**FIRENZE**

OGGETTO: Incontro di calcio "ACF Fiorentina – Maccabi Haifa", valido per la Conference League 2023/2024 in programma il prossimo 14 marzo.  
Provvedimento ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.L.P.S.

Si fa trasmettere l'ordinanza in oggetto indicata, con preghiera di curarne la massima diffusione tra gli associati.

IL CAPO DI GABINETTO

(O/Avv)





## *Prefettura di Firenze*

**PREMESSO** che il prossimo 14 marzo si svolgerà presso lo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, l'incontro di calcio di Conference League "ACF Fiorentina – Maccabi Haifa";

**VISTA** la nota n. 29372 inviata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive lo scorso 8 marzo con cui è stata suggerita l'adozione, in sede di GOS, di misure organizzative;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle informazioni acquisite e delle valutazioni emerse nel corso del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in data odierna, giungeranno numerosi tifosi ospiti;

**TENUTO CONTO** che, in relazione al verosimile considerevole numero dei supporter ospiti, sussiste una potenziale situazione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa:

- all'abuso del consumo di bevande alcoliche;
- alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro e lattine nonché all'uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie idonee ad offendere e/o arrecare danno a cose e persone;
- all'uso inappropriato di spray urticanti;

**PRESO ATTO** dell'analisi svolta dai rappresentanti delle Forze di polizia nel corso della citata seduta del Comitato provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica in merito alla necessità di adottare, nell'occasione, misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sia nel centro storico di Firenze, Patrimonio Mondiale UNESCO - come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze - , sia nelle aree limitrofe allo stadio "Artemio Franchi" ed in particolare:

- il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine;
- il divieto di consumazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione al fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione;
- all'interno dello stadio ed all'esterno dell'impianto sportivo, il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

**VISTA** la nota del n. 37422 inviata dalla Questura in data 9 marzo 2024;

**RILEVATO** che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

**1. dalle ore 7.00 del 14 marzo 2024 alle ore 07.00 del 15 marzo 2024 è vietata la vendita per asporto** in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività



## *Prefettura di Firenze*

commerciali di vendita nonché il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione.

L'ambito di applicazione di tali divieti è riferito:

a) al centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, - come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:

- Piazza Poggi (tutta);
- attraversamento dell'Arno lungo la linea della Pescaia;
- Piazza Piave;
- Viale della Giovine Italia;
- Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta);
- Viale Gramsci;
- Piazzale Donatello (lato centro);
- Viale Matteotti;
- Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo);
- Viale Lavagnini;
- Viale Strozzi;
- Viale Caduti dei Lager;
- Sottopasso ferroviario;
- Viale Fratelli Rosselli;
- Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta);
- Viale Fratelli Rosselli sino all'angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano);
- attraversamento dell'Arno fino a Lungarno S. Rosa;
- Via lungo le Mura di Santa Rosa;
- Piazza Verzaia;
- Porta San Frediano;
- Viale Ariosto;
- Viale Aleardi;
- Piazza Tasso;
- Viale Petrarca;
- Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana);
- Viale interno che separa il Giardino di Boboli dall'insediamento zona Bobolino fino al Forte di Belvedere;
- Via di Belvedere;
- Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò;

b) alle zone ubicate in prossimità dello Stadio A. Franchi nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ogetti - Viale Righi - Viale Volta.

2. dalle ore 7.00 del 14 marzo 2024 alle ore 07.00 del 15 marzo 2024 è altresì vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello



## *Prefettura di Firenze*

stadio Franchi ed all'esterno dell'impianto sportivo lungo il perimetro indicato alla precedente lett.b).

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione, sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.P.S., sopracitato.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 12 marzo 2024

IL PREFETTO  
(Ferrandino)

